

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMATO CARLO, D'ADDARIO

Presentata il 23 agosto 1990

Istituzione del parco marino a Ischia, Vivara e Procida

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben nota l'importanza che riveste l'area oggetto della presente proposta di legge dal punto di vista dell'ecosistema.

Infatti le isole flegree di Ischia, Vivara e Procida presentano una grande varietà, per l'*habitat* marino, per la particolare limpidezza delle loro acque, continuamente ricambiate da correnti favorevoli, e per la varietà delle loro coste, sia rocciose che sabbiose, differentemente esposte al moto ondoso.

L'idrodinamismo ed il tipo di substrato, oltre a caratterizzare la morfologia costiera, sono insieme alla luce, la cui rifluenza è strettamente legata alla limpidezza dell'acqua, parametri determinanti per la distribuzione degli organismi bentonici e quindi per la caratterizzazione dei popolamenti.

Pertanto Ischia, Vivara e Procida, nelle poche miglia di mare che le circondano, racchiudono una varietà di ambiente che in genere si riscontra in tratti di costa più ampi.

Per cui la costituzione di un parco marino, a fini multipli, che comprenda le tre isole, dovrebbe creare uno strumento operativo per realizzare una corretta gestione della loro fascia costiera, sia per la tutela ambientale, sia per la regolamentazione delle attività antropiche che su essa esistono.

I parchi marini a fini molteplici possono rivelarsi ottimi strumenti di gestione razionale della fascia costiera, anche in quelle località dove l'eccessivo sfruttamento turistico ha provocato la riduzione, se non la scomparsa, di altre attività legate al mare (es. piccola pesca costiera).

Un'area da adibire a parco marino deve possedere alcuni importanti requisiti, quali ricoprire aree non molto estese, di facile controllo, non deve incidere sull'attività di pesca non nociva per l'ambiente marino (piccola pesca costiera con nasse e reti da posta); l'area deve essere caratterizzata da sistemi naturali di particolare interesse ecologico e paesaggistico, che svolgono anche un ruolo importante nella fascia costiera; l'area infine non dovrebbe essere caratterizzata da una eccessiva antropizzazione e presentare anche zone non urbanizzate.

Le isole Flegree di Ischia, Vivara e Procida sembrano rispondere a questi requisiti in quanto, in un'area relativamente modesta (circa 50 chilometri di costa) presentano una grande varietà di *habitat* marini per le particolari caratteristiche idrologiche (limpidezza e forte ricambio delle acque) e per la varietà delle loro coste, sia rocciose che sabbiose, variamente esposte alle correnti e al moto ondoso.

L'isola d'Ischia in particolare, la più grande delle Flegree, è caratterizzata da numerose piccole spiagge intercalate da coste rocciose a strapiombo, che si prolungano sotto la superficie marina, con spettacolari pareti a falesia riccamente colonizzate, andando a costituire un modello esemplare di colonizzazione delle comunità di fondo duro del Mediterraneo. Lungo le coste rocciose è rilevabile inoltre la presenza di *habitat* particolari, quali le grotte marine, e di alcune specie di particolare interesse biogeografico. Lungo tutto il perimetro dell'isola i fondi sabbiosi sono colonizzati in modo quasi ininterrotto da *Posidonia oceanica*, che forma ampie praterie, estese in alcuni casi dalla superficie fino a circa 30 metri di profondità e che presentano una grande varietà di tipologie. Questa pianta, endemica del Mediterraneo, va a costituire uno degli ecosistemi più altamente produttivi della fascia costiera e svolge un ruolo fondamentale sia per la protezione delle coste dall'erosione che per la produzione di materia vivente e di ossigeno, nonché per la biologia di mol-

tissime specie, anche di importanza commerciale (pesci, cefalopodi e crostacei).

L'isolotto di Vivara, collegato alla vicina Procida da un ponte, è privo di insediamenti antropici e pur nella sua piccolezza racchiude interessanti ambienti non solo marini. Vivara costituisce infatti anche a terra un'area di notevole interesse naturalistico e culturale, poiché è un sito di passaggio per molte specie migratorie di uccelli; la scoperta relativamente recente di insediamenti dell'età del bronzo (cultura Appenninica) e successive stratificazioni di altre culture (Milazzese e Mice-nea), ha fatto sì che l'isolotto fosse posto sotto la tutela archeologica. A mare l'isolotto presenta interessanti ambienti rocciosi, soprattutto nella piccola secca delle « Formiche », al largo delle sue coste. Queste ultime, oltre ad una piattaforma rocciosa ben illuminata, presentano ampi canali di sabbia detritica e numerose grotte ed anfratti naturali che presentano però segni di lavorazione umana. Tutta la secca inoltre è circondata da una vasta prateria di *Posidonia oceanica*.

L'isola di Procida, infine, è quella dove più forte è la dimensione e la vocazione marinara degli abitanti. Il litorale è per la maggior parte costituito da rocce a falesia che in alcune zone in particolare (Punta Solchiaro e Punta Pizzaco) scendono a strapiombo fino a 60 metri. In queste zone l'aspetto più notevole che caratterizza il popolamento del fondo marino è la presenza già da circa 40 metri di profondità di numerose piccole colonie di corallo rosso (*Corallium rubrum*) che, a queste profondità, costituisce ormai una rarità del golfo di Napoli. Da questa breve descrizione bio-tipologica si può affermare il buono stato degli ambienti individuati nelle isole di Ischia, Vivara e Procida, la loro originalità e varietà, la facile accessibilità, che ne facilita sia la fruizione che il controllo. In alcune zone di queste isole sono già state istituite zone di tutela biologica. Inoltre, non da ultimo, va considerata la presenza in zona di un ente quale la stazione zoologica di Napoli, con il suo laboratorio di ecologia del Benthos, sito nell'isola di

Ischia da oltre 20 anni, il quale si occupa di studi sugli ambienti costieri prima menzionati ed in particolare sulle praterie di *Posidonia oceanica*, promuovendo collaborazioni anche con enti ed istituti stranieri. Il laboratorio potrebbe inoltre rappresentare un punto di riferimento per una corretta conoscenza e divulgazione degli aspetti scientifico-naturalistici delle zone in esame.

Per di più consentirebbe il completamento dell'istituendo parco marino di Punta Campanella (Penisola Sorrentina), compreso nella legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Inoltre una sinergia, nel comitato scientifico, di esperti proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto di ricerca applicata alla pesca marittima (ICRAP), dalla università di Napoli e dalla stazione zoologica presente sull'isola di Ischia con i laboratori del Benthos, consentirebbe una qualificazione scientifica del parco, di importante rilievo.

Onorevoli Colleghi, con la presente proposta di legge, all'articolo 1 si istituisce il parco marino di Ischia, Vivara e Procida in aggiunta ai parchi indicati nell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, ed in conformità agli indi-

rizzi della politica nazionale della protezione dell'ambiente per le caratteristiche dell'ecosistema marino dell'area.

Inoltre in questo stesso articolo sono previste le metodologie per la delimitazione dell'area e gli obiettivi del parco.

Nell'articolo 2 vengono individuati i soggetti per la gestione del parco (che viene affidata all'ICRAP), per la sorveglianza (Ministero della marina mercantile) e per la ricerca scientifica (comitato scientifico), nonché la possibilità, per il Ministero della marina mercantile, di avvalersi di idonee strutture a supporto dei soggetti citati.

All'articolo 3 sono dettagliatamente previste le competenze di soggetti riconosciuti ed infine all'articolo 4 viene prevista la dotazione triennale per il funzionamento del parco.

La presente proposta di legge si inquadra perfettamente nelle linee più avanzate di politica ambientale internazionale ed oltre a realizzare un'area di tutela ambientale realizza un modello scientifico e tecnologico esportabile e di riferimento anche per altri Paesi.

Per cui, Onorevoli Colleghi, si prega di approvarla al più presto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. È costituito, in aggiunta ai parchi indicati nell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, il parco marino di Ischia, Vivara e Procida, comprendente l'ambiente marino, dato dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, di alto rilievo per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina e costiera per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, archeologica, educativa ed economica che rivestono.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione del predetto parco marino di cui al comma 1 ed adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La delimitazione di cui al comma 2 viene effettuata con boe e deve ricomprendere le seguenti aree:

a) riserva integrale — dove è vietata qualsiasi attività che non sia di ricerca scientifica;

b) riserva parziale — dove sono consentite le attività tradizionali della pesca;

c) riserva generale — dove sono consentite talune attività nel rispetto dell'ecosistema marino.

4. Gli obiettivi specifici del parco, a garanzia ed a tutela dell'ecosistema, sono precisati nel decreto di cui al comma 2.

ART. 2.

(Soggetti).

1. La gestione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida è affidata all'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca marittima (ICRAP).

2. La sorveglianza del parco marino è affidata al Ministero della marina mercantile, che potrà utilizzare la competente capitaneria di porto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, costituisce il comitato scientifico del parco, composto da sette esperti di chiara fama nazionali ed internazionali, indicati due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dall'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca marittima, due dall'Istituto zoologico di Napoli, uno dall'università di Napoli.

4. A supporto delle attività dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, anche su proposta degli stessi, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche o private di comprovata esperienza per il raggiungimento degli obiettivi del parco.

ART. 3.

(Competenze).

1. All'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca marittima, per i compiti di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 2, spetta la regolamentazione dei divieti e delle limitazioni, in particolare relativamente a:

a) asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali ed archeologiche;

b) navigazione, accesso e sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

c) pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) caccia, cattura, danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento alle specie animali, vegetali o archeologiche, ivi compresa l'immissione di specie estranee, nonché pericolo di danno per i reperti archeologici;

e) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) attività che possa comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area;

h) accesso alle grotte con barche a motore.

2. Al comitato scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 2 spetta il compito di indicare:

a) le finalità di carattere scientifico, culturale, archeologico, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituito il parco;

b) i programmi di studio e di ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela dell'ecosistema da attuarsi nell'ambito del parco;

c) le linee di programmi di intervento per il ripopolamento ittico o per la salvaguardia ecologica nonché i programmi di promozione del parco quali le visite guidate, l'attività educativa, l'attività didattica, divulgativa e di ricerca scientifica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, emana le norme

per la gestione del parco secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 e provvede ad individuare le relative sanzioni da far applicare per il tramite della capitaneria di porto competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Finanziamenti).

1. Il bilancio dell'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca marittima, per far fronte ai compiti ad esso demandati dalla presente legge, è incrementato di lire cinque miliardi per il triennio 1991-1994, a carico dello Stato.